



# COMUNE DI CINISI

## (PROVINCIA DI PALERMO)

Ordinanza Sindacale n. 59 del 22/06/2020

ORDINANZA SINDACALE CONTENENTE DISPOSIZIONI VOLTE A LIMITARE IL TRAFFICO VEICOLARE E CONTRASTARE FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE AL FINE DI TUTELARE LA SICUREZZA DEI CITTADINI – REVOCA ORDINANZA N. 56 DEL 10/06/2020 E NUOVE DISPOSIZIONI

### IL SINDACO

### ORDINA

**A partire dalla data di notifica del presente provvedimento e fino al 30/09/2020:**

- 1) DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 08.00 la chiusura del Piazzale S. Leone istituendo la zona pedonale e il divieto di sosta con rimozione forzata;
- 2) DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00 il divieto, per motivi di ordine pubblico e veicolare, di svolgere l'esercizio del commercio in forma itinerante a partire da Via P. Impastato, spiaggia Magaggiari, Via Ciucca fino alla Via delle Capitanerie;
- 3) DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 8:00 e' fatto divieto per gli esercizi di vicinato, ai gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti il commercio su area pubblica di vendere per asporto o cedere a terzi a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in contenitori di vetro e in lattine;  
Le predette bevande dovranno essere vendute per asporto solo in contenitori non in vetro mentre le bottiglie dovranno rimanere custodite dall'esercente la pubblica vendita.  
Per gli esercenti che svolgono attività artigianali e di produzione e vendita di prodotti di gastronomia non vige il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche sino alle ore 22:00;  
Per le sole attività di ristorazione è consentita la somministrazione di bevande in bottiglie o lattine esclusivamente durante la consumazione dei pasti con servizio al tavolo.
- 4) DALLE ORE 02:00 ALLE ORE 6:00 è fatto divieto ai titolari o gestori delle attività di cui al punto 3) di vendere bevande alcoliche e superalcoliche.
- 5) DALLE ORE 3:00 i pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti, bevande (ivi compresi i distributori automatici) e tabacchi sul posto o da asporto cessano la loro attività.

Alla Polizia Municipale predisporre quanto necessario all'osservanza della presente Ordinanza

**Al punto 1)** Per le trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dall' art. 6 c. 4 let.b e 14 del C.d.s.

**Al punto 2)** Per le trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt.28 c.16 e 29 c. 2 e 3 del D.lgs 114/98

**Al punto 3 – 4 e 5)** la violazione alle disposizioni della presente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, stabilite dalla vigente normativa saranno punite con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni stabilite per illeciti amministrativi e penali concorrenti ed accertati.

Qualora, il trasgressore sia titolare di un esercizio pubblico o commerciale, o esercente attività artigianale o di vendita e somministrazione su aree pubbliche, sarà disposta la sospensione dell'autorizzazione amministrativa con la contestuale chiusura fino ad un massimo di gg. 15.

Alla stessa sanzione pecuniaria soggiace il cliente contravventore, nell'ipotesi di minore il verbale va contestato ai genitori esercenti la patria potestà;